

STATUTO

Articolo 1

È costituito tra i componenti, ai sensi dell'art. 39 del codice civile un Comitato per promuovere la partecipazione e il voto favorevole attraverso il "sì" ai quesiti referendari di cui alle premesse. Il Comitato non ha personalità giuridica e viene categoricamente escluso il perseguimento di qualsiasi attività economica-commerciale con finalità lucrative. Il Comitato assume la denominazione:

“io dico SÌ”

Articolo 2

Il Comitato ha sede in Roma alla Via delle Botteghe Oscure n. 54. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di trasferire la propria sede nell'ambito dello stesso Comune.

Articolo 3

Al Comitato possono aderire tutti i cittadini che intendono collaborare attivamente alle finalità di cui al precedente art. 1.

Articolo 4

I soci sottoscrittori provvedono a coordinare l'attività del comitato e a sviluppare attivamente una rete di consensi attorno al programma indetto dal comitato stesso.

Articolo 5

Per le disponibilità finanziarie necessarie al perseguimento degli scopi prefissati, il Comitato provvede con libera raccolta di fondi offerti dagli aderenti, donazioni e contributi di terzi nel pieno rispetto della legge in materia.

Le uscite saranno tutte quelle necessarie e ritenute opportune per il raggiungimento degli scopi del Comitato e in particolar modo quelli inerenti la gestione organizzativa ed informativa.

Il Tesoriere del Comitato è anche incaricato dell'apertura di un conto corrente bancario per la gestione dei flussi finanziari.

Se vi fosse un residuo di fondi, questi verranno devoluti ad associazione di volontariato e di beneficenza, attività politica, ecc., o comunque ad un Ente che verrà indicato successivamente dal coordinamento del Comitato.

Articolo 6

Il numero degli associati è illimitato. L'adesione può avvenire direttamente presso la sede del Comitato, tramite i soci del coordinamento o tramite il portale web dedicato che sarà indicato dal Consiglio Direttivo.

I componenti del Comitato sono inizialmente quelli intervenuti al momento dell'atto costitutivo ("Promotori").

Possono partecipare altresì al Comitato persone fisiche o giuridiche, comunque interessate al perseguimento dello scopo del Comitato, la cui ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Tra i Componenti vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità partecipative ed è espressamente esclusa la partecipazione temporanea.

La qualifica di componente dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dal Comitato;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti ed alla nomina degli organi del Comitato;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

I componenti sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a impegnarsi per il raggiungimento dello scopo;
- a tenere un comportamento verso gli altri associati e i terzi improntato alla correttezza ed all'assoluta buona fede.

Nuovi componenti

Il Consiglio Direttivo decide entro quindici giorni dalla presentazione della domanda di cui infra, l'ammissione di nuovi Componenti e, in caso di mancato accoglimento, è tenuto a rendere nota all'interessato la motivazione mediante spedizione di lettera raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica entro cinque giorni dalla decisione del Consiglio Direttivo stesso.

Per le domande di ammissione dei nuovi Componenti, il Consiglio direttivo si intende validamente costituito con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Chi intenda entrare a far parte del Comitato come nuovo componente, dovrà presentare formale domanda di ammissione per iscritto, con raccomandata A/R o a mezzo di posta elettronica che dovrà essere indirizzata al Consiglio Direttivo presso il domicilio del Comitato e/o alla casella di posta elettronica indicata dal Comitato medesimo.

Il candidato dovrà, in particolare, presentare la domanda contenente:

- l'espressa dichiarazione di condividere le finalità istituzionali del Comitato;
- l'espressa dichiarazione circa l'eventuale appartenenza a qualche forza politica;

- l'espresso impegno a rispettare le disposizioni statutarie vigenti, gli eventuali regolamenti e le delibere degli organi associativi validamente costituiti e, a tale scopo, l'espressa dichiarazione di conoscere e accettare lo statuto del Comitato.

Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata:

- la ricevuta di pagamento della quota associativa, che sarà rimborsata entro cinque giorni dalla comunicazione di non accettazione della medesima;
- il curriculum vitae del candidato.

Eventuali altre modalità di ammissione, in aggiunta o in deroga a quanto sopra, potranno essere stabilite con apposito regolamento dal Comitato.

La qualifica di componente del Comitato può cessare:

- per recesso;
- per esclusione;
- per causa di morte o di estinzione/scioglimento della persona giuridica o ente.

Il recesso dovrà essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo e avrà effetto dall'iscrizione nel libro dei promotori.

Il promotore che contravvenga ai doveri del presente Statuto, può essere escluso dal Comitato con delibera del Consiglio Direttivo e previa richiesta di comunicazione scritta, contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio indicato dall'aderente all'atto dell'iscrizione almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del promotore nei seguenti casi:

- inadempimento degli obblighi assunti, da parte del promotore, a favore del comitato;
- inosservanza, da parte del promotore, delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni adottate dagli organi del Comitato;
- volgimento o tentativo di svolgere, da parte del promotore, attività contrarie agli interessi del Comitato;

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei promotori.

Articolo 7

Gli organi principali del Comitato sono:

- 1) l'Assemblea dei Promotori;
- 2) il Presidente;
- 3) il Consiglio Direttivo;
- 4) il Tesoriere e l'Ufficio di Tesoreria.

A tal fine i sottoscritti nominano:

il primo Consiglio Direttivo nelle persone di Morrone Jacopo Presidente, Crippa Andrea Vice Presidente, Calderoli Roberto, Vescovi Manuel, Urraro Francesco Consiglieri, il Presidente e il Tesoriere nella persona di Morrone Jacopo, che i presenti accettano.

Tutti gli organi restano in carica fino allo scioglimento del Comitato, salvo quanto indicato nel presente statuto.

Articolo 8

L'Assemblea generale dei promotori è il massimo organo deliberativo del Comitato. Essa è l'organo sovrano del Comitato e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è composta da tutti i Componenti del Comitato.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Comitato e, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, dalla persona all'uopo designata dagli intervenuti.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente con avviso spedito almeno cinque (5) giorni prima della data fissata per l'adunanza o, in caso di comprovate ragioni di urgenza, con preavviso di almeno due (2) giorni, anche mediante comunicazione telegrafica o a mezzo fax o a mezzo posta elettronica o, comunque, con mezzi idonei a consentire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un (1) giorno della prima convocazione.

Saranno tuttavia valide anche le assemblee non convocate come sopra qualora siano presenti, in proprio o per delega, tutti i componenti e vi assistano, o siano informati, tutti i membri del Consiglio Direttivo in carica e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei promotori con diritto di voto. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei promotori con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: un voto a testa.

Ogni componente può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro componente. L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti o rappresentati mediante delega, sia in prima che in seconda convocazione.

Delle riunioni dell'assemblea sono redatti verbali che sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario o da un notaio.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

È ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per audio-conferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

L'Assemblea delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione del Comitato riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione.

Sono di competenza dell'Assemblea le seguenti attribuzioni, oltre alle funzioni di indirizzo:

- approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- approvazione del rendiconto consuntivo e del rendiconto consuntivo referendario;
- approvazione di eventuali regolamenti;
- nomina del Presidente;
- nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- modificazioni dello Statuto.

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo ha funzioni esecutive ed è l'organo preposto alla gestione dei fondi raccolti e all'attuazione delle deliberazioni assembleari.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre (3) membri, nominati dall'Assemblea, tra i Componenti del Comitato. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre (3) volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione, nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, i quali rimangono in carica fino allo scadere naturale dell'intero organo.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro dieci (10) giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri.

La convocazione deve essere fatta con avviso spedito almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza o, in caso di comprovata urgenza, con preavviso di almeno due (2) giorni, anche mediante comunicazione telegrafica o a mezzo fax o a mezzo posta elettronica o, comunque, con mezzi idonei a consentire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è da considerarsi regolarmente costituito, anche se non convocato secondo le modalità sopra precisate e dovunque si sia riunito, qualora sia presente la totalità dei suoi membri in carica.

Delle riunioni del Consiglio sono redatti verbali che sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario o da un notaio.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'adunanza.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per audio-conferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione o il notaio, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il Consiglio Direttivo esercita in base a criteri di efficienza e prudenza tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Comitato, salvo diversa delibera all'atto della nomina. Esso ha facoltà di nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Spettano inoltre al Consiglio Direttivo tutti i poteri non attribuiti dal presente statuto ad altri organi del Comitato.

Il Consiglio Direttivo esercita, collegialmente, le seguenti attribuzioni:

- deliberazione dei rendiconti predisposti dal Consigliere Tesoriere, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- designazione nell'ambito dei propri componenti di un Vice Presidente con funzioni vicarie;
- designazione nell'ambito dei propri componenti, del Consigliere Tesoriere;
- affidamento ad uno o più dei propri componenti proprie attribuzioni;
- conferimento di deleghe a suoi Componenti per la cura di specifiche attività;
- deliberazione in merito all'assetto organizzativo del Comitato, nonché in merito all'eventuale ammissione di nuovi Componenti, o l'esclusione dei componenti stessi;
- deliberazioni in merito alla raccolta di fondi, contributi, elargizioni e simili;
- deliberazione in merito ai rimborsi di spesa per i componenti del Consiglio Direttivo;
- scelta di ausiliari e collaboratori, a qualsiasi titolo, eventualmente anche su proposta dei vari organi del comitato in base alle funzioni da svolgersi da parte loro;
- autorizzazione alla designazione di collaboratori e ausiliari nonché di procuratori generali o speciali da parte del Consigliere Tesoriere;
- predisposizione delle proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'Assemblea;
- scioglimento anticipato, liquidazione e cessazione del Comitato;
- deliberazione in merito alla devoluzione dei fondi che eventualmente fossero rimasti a disposizione del Comitato.

Articolo 10

Al Tesoriere spetta la legale rappresentanza dell'associazione davanti a terzi ed in giudizio.

Cura, nel rispetto delle deleghe attribuite dal Consiglio direttivo, l'esatta attuazione delle delibere di tutti gli organi collegiali in conformità alla legge e al presente statuto e deve informare il Presidente su tutte le questioni che rivestono un'importanza sostanziale per il lavoro del Comitato.

Il Tesoriere, nel rispetto delle deleghe attribuite dal Consiglio direttivo, è responsabile della cassa del Comitato, cura la tenuta delle scritture contabili, sbriga gli adempimenti relativi ai pagamenti e agli incassi del Comitato con potere di rappresentanza nel rilascio delle relative quietanze. È altresì autorizzato ad aprire, chiudere e gestire rapporti di conto corrente bancario o postale.

Articolo 11

Al Presidente spettano le seguenti attribuzioni:

- cura dei rapporti istituzionali;
- convocazione e presidenza dell'Assemblea;
- convocazione e presidenza del Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di comprovate ragioni di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni spetta al Vice Presidente convocare entro 15 (quindici) giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 12

La durata del Comitato è direttamente collegata allo scopo perseguito e quindi il Comitato si estinguerà automaticamente al compimento di tutte le procedure referendarie, compresa la rendicontazione economica da presentare nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

Articolo 13

Il Comitato, tramite il Consiglio Direttivo, può autorizzare l'apertura di ulteriori comitati territoriali valutando la possibilità di concedere in utilizzo la propria denominazione, obbligatoriamente integrata con il nome del territorio che rappresenta. I comitati territoriali avranno piena autonomia gestionale ed indipendenza economica. Resta inteso che il presente Comitato viene sollevato da qualsiasi responsabilità sorta da attività economiche e finanziarie poste in essere dai comitati territoriali.

Articolo 14

Al termine della durata del Comitato e in ogni altra ipotesi di scioglimento anche anticipato del Comitato, il Consiglio Direttivo determinerà le modalità della liquidazione, nominando l'organo deputato alla liquidazione stessa, scelto anche fra i non associati, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

All'atto dello scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è interamente devoluto in parti uguali ad enti, associazioni, comitati o partiti indicati dal Consiglio Direttivo.



Comitato Referendario
io dico Sì
via Botteghe Oscure 54, 00186 Roma

Articolo 15

Per quanto non espressamente disciplinato in materia si rimanda a quanto previsto dal Codice Civile articoli dal 36 al 42 compresi.